



Deliberazione n. **44**  
in data **15/11/2016**  
PROT. n. \_\_\_\_\_

# COMUNE DI MUSSOLENTE

## Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Approvazione variante parziale all'art. 5, paragrafo 5.2, del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" del Piano degli Interventi.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **QUINDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 20,50 nella sala consiliare presso la sede municipale di Mussolente, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 10.859 in data 09/11/2016 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	A giust.
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	P
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A
8	DE MARCHI	Gianni	P
9	DISSEGNA	Alessandra	P
10	FERRARO	Franco	P
11	MARCHESAN	Tatiana	P
12	BIANCHI	Mario	P
13	DALLA VALLE	Moreno	A giust.
Presenti n. 11		Assenti n. 2	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Perozzo Dott.ssa Chiara**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Area Amministrativa
- Area Economico-Finanziaria
- Area Tecnica

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 5, PARAGRAFO 5.2, DEL "PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE" DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (ADOZIONE CON D.C.C. N. 30 DEL 30/06/2016).**

Proponente: Assessore Ing. Sergio Fantinato.

**PREMESSO:**

- che il Comune di Mussolente è dotato di Piano di Assetto del Territorio, approvato nella conferenza di servizi decisoria del 23/04/2013, ratificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 07/05/2013;
- che il Comune di Mussolente è dotato di Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014;
- che il Comune di Mussolente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2016, ha approvato una variante al Piano degli Interventi;
- che con la medesima deliberazione 2/2016 si è provveduto alla ripubblicazione, con le forme previste dall'art. 18 della L.R. 11/2004, delle osservazioni non pertinenti accolte e/o parzialmente accolte;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2016 sono state approvate le anzidette osservazioni;

**DATO ATTO** che le modifiche introdotte al Piano degli Interventi vigente consistono nell'introduzione del capoverso "2bis" al predetto paragrafo 5.2, dell'art. 5, del "Prontuario per qualità architettonica e la mitigazione ambientale", come di seguito riportato:

*2bis - Nel caso di nuova costruzione di annessi agricoli ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 e al di fuori degli ambiti indicati nell'art. 45, comma 7, e art. 56 delle N.T.O., è ammessa la realizzazione di strutture a "tunnel" con copertura in materiale plastico di colore verde scuro, a condizione che le stesse siano corredate da opportuni interventi di mitigazione ambientale (ad esempio alberature di alto fusto).*

**VISTO** che la variante è stata adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 30 del 30 giugno 2016 ed è stata oggetto di deposito, presso la segreteria comunale dal 12/08/2016 al 12/09/2016;

**VISTO** che, nei successivi trenta giorni, e quindi fino al 12/10/2016, chiunque poteva presentare opposizioni e osservazioni; dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale (Il Gazzettino e Corriere del Veneto);

**DATO ATTO** che al protocollo del Comune sono state depositate complessivamente 1 (una) osservazione entro i termini, di seguito identificata:

data	Prot.	Nome	Sintesi osservazione
11/10/16	9713	Associazione Coldiretti Mussolente	1 - La copertura dei tunnel atti al ricovero di fieno ed altri prodotti agricoli possa avere il telo in materiale plastico non solo di colore verde scuro, ma anche altri colori agresti ed in particolare, se necessario, con una fascia bianca al colmo per permettere l'entrata della luce solare, dato che in presenza di materiali infiammabili (fieno) non è consigliabile dotare tali strutture di altri impianti di illuminazione; 2 - che, nel caso di necessità, si possa ottenere una deroga alle misure di altezza attualmente in vigore, così da permettere l'uso di trattori e rimorchi con cassoni ribaltabili (vedi misure di altri annessi rustici già esistenti); 3 - di snellire, per quanto possibile, l'iter burocratico per ottenere tali autorizzazioni (es: SCIA)

**RITENUTO** di esprimersi sulle osservazioni sopra citate, come di seguito specificato:

data	Prot.	Nome	Controdeduzioni
11/10/16	9713	Associazione Coldiretti Mussolente	Si esprime parere <b>PARZIALMENTE FAVOREVOLE</b> all'accoglimento dell'osservazione per le seguenti motivazioni: 1 - al fine di rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia rurale tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici del luogo, oltre a garantire un armonico inserimento nell'ambiente, è ammessa la copertura dei tunnel con materiale plastico colore verde scuro, che potrà essere integrata sulla sommità della volta da una fascia di colore chiaro o bianco, avente larghezza non superiore a 3 m., per il passaggio della luce; 2 - la possibilità di deroga alle misure di altezza è già prevista dall'art. 45, paragrafo 4, punto 4.8, delle N.T.O. Vigenti, per particolari esigenze imposte da norme tecnologiche, da valutarsi caso per caso in riferimento all'inserimento nell'ambiente; 3 - ai sensi dell'art. 44, comma 6bis, della L.R. 11/2004 e della delibera di Giunta Regionale n. 315 del 11/03/2014, le serre tunnel di tipo mobile, non stabilmente infisse al suolo e con carattere di temporaneità stagionale possono essere installate senza alcun titolo edilizio. Nel caso le stesse assumano la connotazione di annesso rustico, permanente nella dotazione immobili dell'azienda agricola, dovrà essere seguito il procedimento amministrativo delineato dall'art. 44 e segg. della L.R. 11/2004 e art. 45 delle N.T.O. vigenti.

**RICHIAMATO** l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 “doveri e condizione giuridica degli Amministratori Locali”, il quale dispone, ai commi 2 e 4, che gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

**RICHIAMATO** l'art. 18 della L.R. 23/04/2004 n. 11;

**VISTO** il Piano di Assetto del Territorio Vigente;

**VIISTO** il Piano degli Interventi vigente;

**VISTA** la L.R. 23/04/2004, n. 11;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

**PROPONE**

1. di approvare la variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente ed avente per oggetto la modifica dell'art. 5, paragrafo 5.2, del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" introducendo il capoverso "2bis" al predetto paragrafo 5.2, come di seguito riportato:

*2bis - Nel caso di nuova costruzione di annessi agricoli ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 e al di fuori degli ambiti indicati nell'art. 45, comma 7, e art. 56 delle N.T.O., è ammessa la realizzazione di strutture a "tunnel" con copertura in materiale plastico di colore verde scuro, a condizione che le stesse siano corredate da opportuni interventi di mitigazione ambientale (ad esempio alberature di alto fusto).*

2. di approvare ai sensi dell'art. 18, della L.R. 23/04/2004 n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano degli Interventi, demandando all'Ufficio Tecnico l'aggiornamento del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" introducendo il capoverso "2bis" al paragrafo 5.2;
3. di provvedere, ai sensi del predetto art. 18 della L.R. 11/2004 all'invio di copia integrale della variante approvata alla provincia di Vicenza e al depositato presso la sede del comune per la libera consultazione, dando atto che la stessa diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.



Assessore Ing. Sergio Fantinato

Pareri ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art. 3 c. 1 lett. b) e lett. d) del D. Lgs n. 174/2012, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213.			
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica;			
Firma	dott. Giancarlo Faresin		Data 9/11/2016
<input type="radio"/>	“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile;		
<input type="radio"/>	La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;		
Firma	rag. Moira Bressan		Data



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

UDITI i seguenti interventi:

### **Fantinato Sergio - Assessore**

*Buonasera a tutti. Il punto, come ha accennato il Sindaco, riguarda la modifica alla normativa vigente in merito al prontuario della qualità architettonica per gli interventi edilizi, in particolare in zona agricola. Con la deliberazione comunale del 19 febbraio, è stato approvato il Piano degli interventi, nella fattispecie la prima variante, quindi il secondo Piano degli interventi; successivamente sono state presentate alcune osservazioni e è stata modificata la norma con successiva deliberazione del Consiglio Comunale.*

*C'è stato un periodo di pubblicazione per le successive eventuali controdeduzioni e è pervenuta una singola controdeduzione, a nome dell'Associazione Coldiretti di Mussolente; del resto la stessa aveva fatto istanza, affinché venisse modificata questa norma e ha chiesto una puntualizzazione su tre aspetti fondamentalmente. Ci sono stati degli incontri con la stessa nella sede del Municipio, per capire le motivazioni, le istanze e i modi con cui si potevano conciliare le esigenze dell'attività con le normative vigenti, sia a livello comunale, regionale che nazionale, e l'osservazione per i 3 punti indicati è stata contro dedotta. Adesso leggo i tre punti del testo dell'osservazione e dopo illustriamo come sono stati contro dedotti.*

*Il primo aspetto è il seguente: la copertura dei tunnel atti al ricovero di fieno e di altri prodotti agricoli possa avere il telo di materiale plastico non solo di colore verde scuro, ma anche con altri colori e possa presentare una fascia bianca al colmo, per permettere l'entrata della luce solare, dato che in presenza di materiali infiammabili (fieno) non è consigliabile dotare tali strutture con altri impianti di illuminazione. Di fatto la problematica principale è stata quella che, essendo questi corpi molto lunghi spesso e pieni di balle da fieno, quelle rotonde molto grandi, nelle zone centrali soprattutto, se i teli sono completamente di un'unica colorazione scura, non c'è visibilità e, dato che questi materiali sono facilmente infiammabili, non è auspicabile, non è logico che vengano create delle linee elettriche, ma sia da preferire la luce solare naturale e quindi è stato chiesto di trovare qualche tipo di scappatoia o comunque qualche tipo di modifica, per permettere l'ingresso della luce.*

*La seconda osservazione riguardava la possibilità di derogare dalle altezze massime attualmente in vigore per i fabbricati in zona agricola, che a memoria attualmente sono di 7 metri e 50; l'Associazione chiedeva, se ci fossero state particolari esigenze per particolari aziende che avessero macchinari ingombranti, con altezze superiori a 7 metri e 50, di potere indicare la via procedurale per permetterne l'approvazione, ovviamente sulla scorta di una prova di queste esigenze, di queste problematiche.*

*La terza riguardava la procedura burocratica che porta all'autorizzazione di questi manufatti, che sostanzialmente sono di due tipologie, o perlomeno a seconda della durata dell'utilizzo si distinguono due tipologie: in questo caso stiamo parlando esclusivamente di tunnel con struttura metallica curvilinei e il fatto che potessero essere curvilinei era stata la prima istanza dell'Associazione, la quale era già stata accolta dal precedente Consiglio Comunale di adozione della variante alla norma, perché il regolamento previgente permetteva di realizzare solo coperture*

*a due falde, ma questo tipo di strutture commercialmente sono usualmente a tunnel, quindi una copertura semicircolare, e questa è già stata approvata.*

*Per quanto riguarda quindi l'iter di approvazione, dicevo prima che ci sono due tipologie di procedure a seconda della durata dell'utilizzo della struttura, una è la struttura di tipo stagionale che le norme regionali, nazionali e comunali permettono di installare in modo automatico, senza che vi siano particolari impedimenti o balzelli burocratici, questo confermato in maniera inderogabile dalla normativa nazionale e regionale, cioè se io ho una struttura di questo tipo e la voglio usare per una stagione, perché ho il fieno da stoccare, lo posso fare, a patto che dopo i 3 mesi circa della stagione venga rimosso. Se invece ho una struttura che rimane lì per anni o per più stagionalità, è classificata dalla normativa nazionale e regionale come una struttura non provvisoria, quindi deve seguire l'iter dell'annesso rustico chiamiamolo ordinario, quindi deve passare per un piano aziendale e l'approvazione tramite un progetto vero e proprio.*

*Queste erano le istanze, le controdeduzioni con parziali accoglimenti sono state le seguenti: viene ammessa la copertura a tunnel con la sommità della volta del tunnel con una fascia di colore chiaro o bianco, avente larghezza non superiore a 3 metri, per permettere il passaggio della luce; l'abbiamo ritenuto una cosa corretta che si possa fare, anche perché dal punto di vista paesaggistico, essendo nella parte sommitale, che è praticamente quasi piatta, da lontano l'osservatore quasi non la percepisce e quindi non crea alcun tipo di impatto negativo; sulla possibilità di derogare alle misure in altezza, la procedura esisteva già nel nostro regolamento all'Art. 45 paragrafo 4 punto 4 punto 8 nelle norme tecniche e per particolari esigenze imposte dalle norme tecnologiche delle aziende si può seguire una procedura dedicata, quindi possono essere autorizzate e, se una azienda ha un macchinario o un qualche tipo di aggeggio che supera i 7 metri e 50 o la movimentazione del braccio supera i 7 e 50 può ottenere l'autorizzazione, a patto di seguire la procedura dedicata; sul punto 3 per quanto riguarda la procedura burocratica da seguire ho già spiegato prima, quindi leggo quanto il Responsabile dell'Ufficio tecnico cita: riporta l'Art. 44 comma 6 bis della Legge regionale 11/2004, che è la Legge urbanistica regionale, cito ulteriormente la deliberazione di Giunta 315 del 2014, la quale a sua volta dice che le serre e i tunnel di tipo mobile, non stabilmente infisse nel terreno e con carattere di temporaneità stagionale, possono essere installate senza alcun titolo edilizio", quindi di fatto - ripeto - queste strutture, se hanno il carattere di stagionalità, possono essere installate senza chiedere alcun tipo di permesso al Comune. Nel caso invece le stesse assumano la connotazione di annesso rustico, permanendo nella dotazione degli immobili dell'azienda per più stagionalità, dovrà essere presentato il procedimento amministrativo delineato all'Art. 94 e quindi Piano aziendale, progetto e quant'altro. Questo è quello che ci impone la norma, che non possiamo derogare. Se vi sono osservazioni prego.*

### **Montagner Cristiano - SINDACO**

*Interventi? No, possiamo porre in votazione, questa è una votazione secca.*

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11 (unanimità)

## **DELIBERA**

1. di approvare la variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Mussolente ed avente per oggetto la modifica dell'art. 5, paragrafo 5.2, del "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" introducendo il capoverso "2bis" al predetto paragrafo 5.2, come di seguito riportato:

*2bis - Nel caso di nuova costruzione di annessi agricoli ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 e al di fuori degli ambiti indicati nell'art. 45, comma 7, e art. 56 delle N.T.O., è ammessa la realizzazione di strutture a "tunnel" con copertura in materiale plastico di colore verde scuro, a condizione che le stesse siano corredate da opportuni interventi di mitigazione ambientale (ad esempio alberature di alto fusto).*

2. di approvare ai sensi dell'art. 18, della L.R. 23/04/2004 n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, la variante al Piano degli Interventi, demandando all'Ufficio Tecnico l'aggiornamento del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" introducendo il capoverso "2bis" al paragrafo 5.2;
3. di provvedere, ai sensi del predetto art. 18 della L.R. 11/2004 all'invio di copia integrale della variante approvata alla provincia di Vicenza e al depositato presso la sede del comune per la libera consultazione, dando atto che la stessa diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

\*\*\*

**Fantinato Sergio - Assessore**

*Segretario, comunico che mi devo assentare per motivi familiari.*

Alle ore 21,02 esce l'Assessore Sergio Fantinato: presenti n. 10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Montagner Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara



SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 – Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:  
(Art. 4 L. 241/1990 – Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Area Amministrativa  
 Area Economico-Finanziaria  
 Area Tecnica



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE


(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 14 DIC. 2016



L' Istruttore di Segreteria  
Caron Sandra



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ (R.P. n. \_\_\_\_\_) e fino al giorno \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Perozzo Dott.ssa Chiara